



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ (ART. 9 DELLA LEGGE N. 240/2010)

Emanato con D.R. n.3522 del 25.7.2018, modificato con D.R. rep. n. 1107/2021, Prot. n.64973 del 01.09.2021 e rettificato con D.R. rep. n. 150 prot. n. 7600 del 02.02.2022

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina:

- a. la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la Premialità, di seguito denominato Fondo, istituito ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 240/2010;
- b. l'attribuzione di compensi aggiuntivi al personale docente, ricercatore, tecnico, amministrativo, bibliotecario che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati.

2. Il Fondo per la premialità è finalizzato ad attribuire compensi incentivanti al personale come su indicato che abbia contribuito direttamente o indirettamente all'acquisizione e alla gestione di finanziamenti privati o pubblici, ovvero commesse in regime di conto terzi. Quanto sopra sarà attestato dal Responsabile/Referente interno del progetto/finanziamento, o della Struttura di Afferenza, ovvero del Direttore Generale o suo Delegato.

Art. 2 Costituzione del Fondo

1. Il Fondo è costituito con le risorse di seguito indicate:

- a) risorse provenienti dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali triennali ai professori e ricercatori dell'ateneo (art. 6, comma 14, ultimo periodo della Legge n. 240/2010);
- b) risorse attribuite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base della valutazione dei risultati raggiunti dall'Ateneo ex art. 9, comma 1, Legge n. 240/2010;
- c) risorse provenienti dai recuperi dei compensi per incarichi esterni svolti dal personale senza autorizzazione ex art. 53, comma 7, D. Lgs. n. 165/2001;
- d) ogni altra risorsa derivante da finanziamenti pubblici o privati, ovvero dai proventi delle attività conto terzi, libera da vincoli di destinazione, che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare al Fondo, ivi comprese a titolo indicativo e non esaustivo:
 - il 3% del 15% dell'accantonamento indicato a titolo di *overhead* nell'ambito dei progetti finanziati, qualora la predetta quota non sia diversamente destinata;
 - una quota pari al 25% della quota della trattenuta, destinata alle spese generali ed oneri di Ateneo (10%) relativamente all'attivazione di Master, corsi di alta formazione e di formazione professionale. Riferimento Regolamento di Ateneo sui corsi di master universitari emanato con DR 417/2015 e ss.mm.ii.: art.9 comma 4;
 - le risorse indicate come premialità nei "Progetti Dipartimenti Universitari di Eccellenza" approvati dal MIUR;



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara

- le risorse derivanti da convenzione con altre Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Regolamento per le attività in conto terzi emanato con D.R. 244/2013 e ss.mm.ii.

e) risorse appositamente stanziare dall'Ateneo ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge 230/2005.

I Dipartimenti e le altre strutture di Ateneo, nonché la Fondazione "Università Gabriele d'Annunzio" possono integrare il fondo con risorse derivanti da finanziamenti esterni.

Art. 3 Fonti

1. Sono fonti di finanziamento utilizzabili ai fini del conferimento della premialità ai professori e ricercatori a tempo pieno le risorse di cui al precedente art. 2.

2. Sono fonti di finanziamento utilizzabili ai fini del conferimento della premialità al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario le risorse di cui al precedente art. 2, lettere c) e d).

Art. 4 Modalità di utilizzo del Fondo

1. Le risorse di cui all'art. 2 del presente Regolamento potranno essere destinate ai professori e ricercatori a tempo pieno in relazione ad ulteriori attività di ricerca, didattica e gestionale e/o, più in generale, al personale che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi, ovvero all'attribuzione all'Ateneo di finanziamenti pubblici o privati.

2. La misura della premialità è definita dal Consiglio di Amministrazione in relazione agli obiettivi strategici e di programmazione dell'Ateneo, previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione.

Art. 5 Modalità di erogazione

1. I compensi, determinati secondo le prescrizioni del precedente art.3, sono erogati secondo la modalità deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

2. I compensi a professori e ricercatori sono erogati soltanto in caso di regolare assolvimento degli obblighi didattici.

3. I compensi a professori e ricercatori possono essere destinati, su richiesta degli interessati, al finanziamento dell'attività di ricerca.

Art. 6 Norme finali ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

2. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web di Ateneo.